

N. R.G. 4/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova

Sezione fallimenti

Nella seguente composizione collegiale

Dott.ssa Alessandra Venturini	Presidente
Dott. Giorgio Bertola	Giudice
Dott.ssa Francesca Arrigoni	Giudice relatore

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4/2022** promossa ex art. 268 CCI da
debitore

DECRETO

Rilevato che con ricorso depositato in data 29/8/2022 *debitore*, persona fisica non esercitante attività di impresa, di professione dottore commercialista, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende la competenza del tribunale adito, nel cui circondario il ricorrente ha la propria residenza, nonchè l'applicabilità del principio in forza del quale il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

Osserva

All'esito della istruttoria documentale, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione dei beni del ricorrente, per una serie di motivi,

invero autonomamente assorbenti, e in gran parte già evidenziati dai Giudici che si sono pronunciati sui precedenti ricorsi.

Permane una sostanziale incertezza circa l'*an* e il *quantum* sia delle passività che delle attività da destinare alla liquidazione.

Sotto il primo profilo, infatti: 1) nei confronti dell'Erario sono stati evidenziati debiti potenzialmente assai ingenti, rispetto ai quali tuttavia pendono le impugnazioni degli avvisi di accertamento relativi agli anni fiscali 2013 – 2014 – 2015, ove è stata contestata la emissione di fatture per operazioni inesistenti e la deduzione di costi non documentati; 2) il debito nei confronti delle banche risulterebbe differire da quello esposto in ricorso, tenuto conto delle risultanze della Centrale rischi (cfr. pag. 3 relazione *dott. B.*); 3) l'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. instaurata dalla *Fondazione C.*, nella quale il risarcimento richiesto si aggira intorno a € 7.300.000,00, è stata riassunta dall'istituto innanzi al Tribunale di Modena, a seguito di declaratoria di incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa di Bologna; 4) il *dott. B.* nella propria relazione ha espressamente evidenziato come l'elenco dei debiti sia solo indicativo sulla base delle analisi finora effettuate.

Quanto alle attività, con riguardo a quelle più consistenti, emerge che in relazione al credito vantato nei confronti di *A. s.p.a.* in concordato preventivo, a titolo di compenso e di trattamento di fine mandato, non sia stata fornita alcuna reale indicazione sui concreti tempi di realizzo, mentre, con riguardo alla somma vantata nei confronti di *R. srl* (società di diritto rumeno), sia lo stesso ricorrente ad affermare che trattasi di credito in fase di stallo, attesa la indagine in corso contro il legale rappresentante, in procedimento penale riguardante la *Fondazione C.*, senza che sia stata fornita alcuna rassicurazione circa la situazione economica e patrimoniale della società debitrice nonchè le conseguenti prospettive di realizzo e le tempistiche.

Delle attività relative ai redditi professionali e pensionistici, va segnalata l'*alea* circa la possibilità del professionista di mantenere lo stesso flusso di cassa nella prospettiva (non breve) di 7 anni, anche avuto riguardo alla sensibile contrazione del fatturato descritta in ricorso nonchè, in via incidentale, della età del medesimo.

Ad ogni buon conto, anche ove si ritenesse attendibile detta stima futura, occorre evidenziare che permane l'antieconomicità della procedura già rilevata dal precedente Giudice.

Anche nella nuova disciplina infatti il Collegio ritiene che debba aversi riguardo alla economicità ed efficienza della procedura¹, ovvero alla sua utilità rispetto allo scopo di distribuzione ai creditori di un qualche attivo, in analogia a quanto previsto in materia di liquidazione giudiziale, ove si dispone la chiusura quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura (cfr. art. 233 CCI).

Nel presente procedimento, se dalla somma di reddito professionale stimato e reddito da pensione (pari a € 96.694,70) si sottraggono gli oneri indicati per il sostentamento (€ 76.660,00), rimane una quota annua di circa € 20.000,00 che, attualizzata per 7 anni al tasso di 0,8%, conduce a un importo di € 112.000,00, che non risulta sufficiente nemmeno per pagare le prededuzioni di cui all'art. 277/2 CCI, indicate in € 134.850,00 per compensi ai professionisti della procedura.

Incidentalmente, poi, permane la criticità già riscontrata nei precedenti ricorsi circa la misura del mantenimento personale, superiore a quanto previsto ex art. 283/2 CCI.

Circa i rilievi mossi dalla Gdf nel p.v.c. prodotto in atti circa la corretta tenuta della contabilità da parte del ricorrente, non può condividersi l'affermazione che l'accertamento di regolare conservazione dal punto di vista formale, pure contenuto nel predetto verbale, permetta di superare le perplessità già emerse nei precedenti procedimenti circa la possibilità di una ricostruzione veritiera della situazione del ricorrente, ove si osservi che nei predetti verbali dal controllo sostanziale si evince la indicazione di elementi prodromici alla rilevazione dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte del professionista verificato, con indebita detrazione della imposta sul valore aggiunto a credito risultante dalle fatture fittizie (cfr. controllo di coerenza), nonché all'omesso versamento di imposte dirette e indirette (IVA, IRAP, IRPEF), anche in relazione alla indicazione di elementi negativi di reddito non deducibili.

La stessa prospettiva di sette anni indicata dal debitore, nell'ambito di una procedura che più che in una liquidazione consiste in un recupero di crediti e nel reperimento di risorse dalla propria attività professionale, anche tenuto conto delle criticità sopra elencate, risulta non

¹ Con riguardo alla precedente normativa cfr. Trib. Rimini, 22/4/2021.

assicurare la “ragionevole durata della procedura” alla quale il *redigendo* programma di liquidazione dovrebbe essere improntato, ex art. 272 CCI.

Senza contare, poi, che ove intervenisse la esdebitazione di diritto ai sensi dell’art. 282 CCI, prevista dopo tre anni dalla apertura della procedura e accedendo alla tesi per la quale una volta dichiarata l’esdebitazione l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, perchè la prosecuzione della attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento (cfr. Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), le attività “future” risulterebbero ancora più limitate di quelle sopra evidenziate.

Ove invece si valorizzasse la eventuale condotta colposa del professionista in relazione al descritto sovraindebitamento, avuto specifico riguardo alla natura delle contestazioni mosse in sede tributaria e penale, ai sensi dell’art. 282/2 CCI, la esdebitazione sarebbe inibita, sicchè la procedura perderebbe tale ulteriore finalità.

In conclusione, dunque, le ragioni sopra esposte militano nel senso della non accoglibilità del ricorso per carenza dei necessari presupposti e pertanto per l’inammissibilità dello stesso.

Nessuna statuizione deve essere assunta in punto spese, attesa la mancanza di un contraddittorio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 27 settembre 2022.

Si comunichi.

Il Presidente

Dott.ssa *Alessandra Venturini*